



TAGUNG/CONVEGNO

Bozen/Bolzano, 28.10.2010

Die Verantwortlichkeit im Kinder- und Jugendschutz

La responsabilità nell'ambito della tutela minorile

IL RAPPORTO DEI SERVIZI SOCIALI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO - Donatella Marchesini

COMPITI DELLA PROCURA

La funzione fondamentale della Procura della Repubblica è quella di assicurare:

- che le leggi dello Stato vengano osservate e rispettate da parte di tutti i cittadini
- che la Giustizia venga amministrata in tempi rapidi e uguali per tutti

Il compito fondamentale e certamente più conosciuto della Procura è quello **dell'indagine penale**:

La Procura della Repubblica svolge, attraverso i propri Magistrati, le indagini necessarie per accertare se un determinato fatto - segnalato alla Procura della Repubblica da un cittadino o da una delle Forze di Polizia - costituisca reato e chi ne sia il responsabile. Il Pubblico Ministero, se, attraverso le indagini che conduce personalmente o servendosi della Polizia giudiziaria, riesce ad acquisire prove sufficienti, porta la persona accusata davanti al Giudice per il processo, nel quale egli sostiene il ruolo della "pubblica accusa" in contrapposizione alla "difesa" dell'imputato. Se, viceversa, le prove a carico della persona accusata non sono sufficienti o le prove acquisite dimostrano che l'accusato è innocente, la Procura chiede al Giudice di non procedere (archiviazione).

Solo per i reati più gravi e più pericolosi per la collettività (ad esempio: omicidio, rapina, traffico di armi, spaccio di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia ecc.) la Procura della Repubblica ha l'obbligo di agire e quindi di investigare "d'ufficio" allo scopo di individuare i colpevoli per il solo fatto di esserne venuta a conoscenza.

Per i reati che la legge giudica meno gravi e meno pericolosi per la collettività quali ad esempio, le offese, i danneggiamenti, le percosse, ecc. la Procura della Repubblica può invece agire solo su "**querela di parte**" e cioè solo se la persona vittima del reato lo richiede con un atto chiamato "querela". La querela è necessaria – seppur per motivi diversi – anche nel caso di reati sessuali. Questo atto deve avere una certa forma e deve rispettare dei termini ed è quindi consigliabile che il cittadino che vuole sporgere querela si rivolga a degli "esperti" ossia alla **Polizia giudiziaria** o anche ad un **avvocato**.

I MAGISTRATI

A capo della Procura della Repubblica vi è un Magistrato che è il **Procuratore della Repubblica**. Questi, per poter assolvere a tutti i compiti che la legge gli attribuisce, è affiancato da altri Magistrati, i **Sostituti Procuratori della Repubblica**.

Il Procuratore della Repubblica e il Pubblico Ministero sono fisicamente la stessa persona.

Infatti, quando un Magistrato della Procura della Repubblica esercita la funzione giudiziaria, egli è chiamato Pubblico Ministero o, più semplicemente, P.M. Da ciò emerge chiaramente come la **funzione giudiziaria esercitata dai Magistrati della Procura della Repubblica sia innanzitutto un Ministero - che vuol dire Servizio - ed è Pubblico in quanto è esercitato in nome e nell'interesse della collettività**.

Il Pubblico Ministero è dunque un organo di Giustizia pubblica ed imparziale ed è quindi sbagliato vedere nel Pubblico Ministero solo quell'organo dello Stato che sostiene l'accusa nel processo penale.

Il Pubblico Ministero è, invece, l'organo fondamentale di difesa dei diritti di tutti i cittadini e di tutela di quelli più deboli e incapaci.

Per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno un Magistrato della Procura della Repubblica è di turno esterno. Egli deve essere reperibile giorno e notte da parte delle Forze dell'Ordine per ogni urgenza e necessità che si possa verificare.

I NUMERI

Annualmente pervengono in media 25.000 segnalazioni che danno avvio ad un uguale numero di procedimenti penali suddivisi in procedimenti contro autori noti, contro autori ignoti e procedimenti per fatti che non costituiscono reato (n.c.r.).

La Procura della Repubblica di Bolzano normalmente è in grado di concludere in un anno - o esercitando l'azione penale o richiedendo al Giudice l'archiviazione - più procedimenti di quelli che nello stesso anno vengono aperti, con la conseguenza che l'arretrato rientra in quello che si può definire fisiologico.

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

I Magistrati svolgono i diversi compiti che la legge attribuisce al Pubblico Ministero. Il Procuratore della Repubblica di Bolzano assegna a se stesso e ai colleghi - secondo dei criteri prestabiliti - i procedimenti penali che nascono dalle notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, nonché dei procedimenti civili che prevedono l'intervento del P.M. e, più in generale, organizza il lavoro dell'Ufficio.

Ogni Magistrato svolge le indagini relative ai procedimenti che gli sono stati assegnati e prende parte alle udienze penali per i processi instaurati a seguito delle indagini.

Per migliorare la qualità delle indagini attraverso la specializzazione, alla Procura della Repubblica di Bolzano sono stati costituiti tre gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali sono addetti tre Magistrati, che si occupano delle indagini relative a determinati tipi di reato:

- un primo gruppo di lavoro si occupa di reati economici e cioè di reati in materia fiscale, societaria, fallimentare e delle truffe a danno dell'Unione Europea;
- un secondo gruppo di lavoro è specializzato nei reati urbanistici, ambientali, alimentari e di inquinamento, nonché in quelli riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro;
- **il terzo gruppo di lavoro tratta i procedimenti per reati commessi a danno di persone deboli, ossia reati in materia sessuale, in ambito familiare, ai danni di adulti e minori, prostituzione, abbandono di minori, pedopornografia.**

Del gruppo specializzato fanno parte 3 magistrati, di cui uno è il coordinatore, a cui vengono assegnati per turni di 15 giorni ciascuno, tutti i fascicoli entranti relativi ai reati in oggetto.

Detti magistrati, anche se non sono di turno ordinario di reperibilità, possono essere sempre contattati in ufficio o sul cellulare di servizio o via mail, in modo da essere punto di riferimento per le forze dell'ordine e per gli operatori sociali per la risoluzione di problemi contingenti o urgenti piuttosto che per indirizzare le indagini o dare semplicemente indicazioni di natura giuridica.

La costituzione del gruppo di lavoro ha permesso oltre ad una certa uniformità di indagine, nel rispetto naturalmente dell'autonomia del singolo magistrato, soprattutto la costituzione di una rete di fattiva e stabile collaborazione con Servizi Sociali e Psicologi in modo da divenire punto di riferimento per gli stessi.

Trattandosi di una materia particolarmente delicata, non soltanto sotto il profilo giuridico, ma anche sociale e psicologico, i magistrati cercano di condurre le indagini sempre in prima persona sentendo, per quanto è possibile, valutando la gravità del caso, direttamente le persone coinvolte (anche per valutarne l'eventuale "resistenza" in fase dibattimentale) decidendo caso per caso la strategia investigativa da seguire (facendo uso anche di intercettazioni telefoniche ed ambientali soprattutto se la donna non denuncia il fatto e se vi sono coinvolti minori), avvalendosi nei casi più delicati di consulenti tecnico-psicologici (soprattutto nei casi che vedono coinvolti minori)

RAPPORTO CON I SERVIZI SOCIALI

In relazione al problema dell'emersione del fenomeno della violenza domestica e sessuale in danno di donne e minori resta comunque grande il problema che operatori sociali, scuole, ospedali, servizi psicologici sono spesso restii, se non addirittura recalcitranti nel denunciare maltrattamenti in famiglia a volte addirittura conclamati, benché il reato sia perseguibile d'ufficio, cosa che ai più sfugge, trincerandosi spesso dietro malcelati timori di incorrere nel reato di calunnia o di essere responsabile del fatto che a qualcuno venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere, omettendo o ritardando pericolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia.

A questo proposito è d'obbligo premettere che ai fini di un approccio corretto ai fatti di reato in danno di donne e minori, occorre partire da una constatazione: nella quasi totalità dei casi l'abuso, ancor prima di essere fisico, psicologico o sessuale è caratterizzato da una situazione di **"abuso di posizione dominante"** nell'ambito di relazioni, interne alla famiglia o ad un gruppo più ampio (famiglia estesa, comunità etc.) gravemente distorte.

In casi del genere l'unico modo per rendere possibile un cambiamento consiste nell'eliminare anche attraverso l'intervento penale, le cause del turbamento della vittima, dovuto al perdurare del maltrattamento e dell'abuso ed al clima di violenza e/o intimidazione che ne sono una logica conseguenza, e **nell'instaurare un corretto percorso** idoneo a curarne il trauma.

L'intervento in questi casi è necessariamente caratterizzato da **interdisciplinarietà**: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti civili, avanti al giudice minorile, e talora anche avanti al giudice delle separazioni e a quello tutelare. Tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, etc.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica, deve tendere ad inserirsi in processi educativi e terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di **tutela della vittima** con quelle di **accertamento della verità** e di **tutela dell'indagato/imputato e dei suoi diritti**.

OBBLIGHI DEI SERVIZI SOCIALI

Prima spiegare in cosa consistano gli obblighi penalmente rilevanti dei servizi sociali è necessario fare una premessa di carattere giuridico relativa alla procedibilità dei reati.

I reati infatti sono procedibili a querela di parte o d'ufficio:

Querela significa che la persona offesa da un reato decide autonomamente se proporre querela ovvero se percorrere tutta la strada sino al processo con tutto quello che ciò comporta e conoscendo i limiti delle proprie aspettative e dei tempi processuali.

Non solo: essa ha la possibilità di ritirare la querela in ogni momento - sino al giorno del processo! - ed il reato di conseguenza non sarà più perseguibile.

Per decidere se proporre querela o meno è previsto un termine preclusivo di 3 mesi dalla commissione del reato; nei reati di natura sessuale il termine è invece di 6 mesi. Dopo tale termine si decade dalla possibilità di segnalare il reato. Tranne che per il reato di violenza sessuale (querela irrevocabile), la querela può essere ritirata in ogni momento sino al procedimento (che inizia spesso dopo anni).

Denuncia significa che il reato dovrà essere segnalato indipendentemente dalla volontà e dalla richiesta della vittima da quelle persone che sono obbligate per legge a fare denuncia: in questa categoria di persone rientrano tutti quelli che fanno parte delle istituzioni di ordine pubblico (polizia, carabinieri e forze militari, medici negli ospedali, operatori dei servizi sociali, ecc.).

Ogni volta che una persona obbligata per legge a fare denuncia viene per motivi di lavoro in contatto con una situazione ove si presume sussistere un reato perseguibile d'ufficio, questa persona dovrà denunciare il presunto reato all'autorità giudiziaria e di conseguenza l'apparato giudiziale verrà messo in moto - con un eventuale successivo processo penale - senza che la persona offesa dal reato possa fare alcunché per fermarlo; quest'ultima ha a quel punto l'obbligo di partecipare al processo come testimone.

L'obbligo di denuncia Premesso che la Procura Ordinaria persegue reati commessi da maggiorenni va sottolineato che l'obbligo di denuncia incombe su tutti gli operatori psico-socio-sanitari (fra i quali rientrano anche gli operatori della comunità) appartenenti a strutture pubbliche ovvero convenzionate con enti pubblici, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. che stabilisce che *"...i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito"* **ciò anche in deroga del segreto d'ufficio e del segreto professionale** (art. 200 e 201 c.p.p.).

In termini analoghi si configura l'obbligo di referto che riguarda chiunque *"avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio..."* (art. 365 1° comma c.p.); vi rientrano fra gli altri medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti; **anche nel loro caso l'obbligo di referto, che è sanzionato penalmente (art. 364 1° comma c.p.), non può essere limitato o escluso dal segreto professionale**, con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art. 364 2° comma c.p.).

La nozione di notizia di reato non richiede la certezza (che non esiste quasi mai) né sulla sua sussistenza né tanto meno sull'identificazione del suo autore; secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, è sufficiente il cd. "fumus" ovvero, come è stato affermato in dottrina, la conoscenza di un fatto che "in via di prima approssimazione, corrisponde al modello di una norma incriminatrice".

Va pertanto ricordato a tutti gli operatori che anche in presenza di obiettività assenti o dubbie scatta l'obbligo di denuncia alla Procura Ordinaria quando la parte lesa o altra persona informata sui fatti, riferiscano fatti che, se veri, intergrano gli estremi di reato perseguibile d'ufficio e che non è compito degli operatori, almeno ai fini della presentazione della denuncia, effettuare vagli preventivi concernenti l'attendibilità della parte lesa, l'esistenza di riscontri, la sussistenza di condizioni di procedibilità o di punibilità o di cause estintive del reato (morte del reo, amnistia, remissione della querela, prescrizione etc.) aspetti tutti di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Si sottolinea pertanto la necessità che tutti gli operatori:

- trasmettano **senza ritardo** la segnalazione alla Procura ordinaria (ovvero ad un ufficio di P.G.);
- **si astengano da ogni valutazione che non compete loro**, ivi comprese quelle sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità della p.o.;
- gli operatori **non hanno da temere denunce per calunnia** da parte della persona sospettata, quando si limitino a riferire quanto accaduto sotto la loro diretta osservazione (ad esempio comportamenti erotizzati ed altri segnali, a livello fisico o psichico, di tipo post-traumatico) e quanto appreso dalla parte lesa o da altre persone a conoscenza dei fatti, evitando comunque di appesantire pericolosamente la segnalazione con inutili giudizi specie quando questi potrebbero essere letti come conseguenza di una "alleanza terapeutica";
- tengano presente che **l'obbligo di denuncia e l'obbligo di referto incombe su ciascuna persona fisica** (art. 361, 362, 365 c.p.); se può essere in certi casi opportuno che la denuncia o il referto vengano presentati, al fine di evitare "personalizzazioni", dai superiori gerarchici (direttori didattici, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) **sarà compito del singolo operatore vigilare affinché ciò avvenga, non è nemmeno sufficiente consigliare il privato**, che costituisce la fonte dell'operatore, di fare denuncia per assolvere l'obbligo stabilito dalla legge, essendo noto che molti privati si astengono dal presentare denuncia;
- sappiano garantire la segretezza della denuncia non subordinando l'invio della stessa al consenso della p.o.

NORMATIVA IN RIFERIMENTO A VIOLENZA NEI CONFRONTI DI DONNE E MNORI

Dall'elenco riportato in seguito, relativo ai reati che più di frequente vengono commessi ai danni di donne e minori, risulta quali reati siano perseguibili d'ufficio e quali invece possono essere perseguiti soltanto a querela di parte.

ART 572 c.p. MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA DENUNCIA

570 c.p. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE DENUNCIA: se ai danni di minori

ART. 582 c.p. LESIONE PERSONALE QUERELA (entro 3 mesi): se la malattia ha una durata inferiore a 20 giorni DENUNCIA: se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni.

ART. 581 c.p. PERCOSSE QUERELA (entro 3 mesi)

ART. 612 c.p.: MINACCIA QUERELA (entro 3 mesi) DENUNCIA: Se la minaccia è grave

ART. 594 c.p. INGIURIA QUERELA (entro 3 mesi)

ART. 527 c.p.: ATTI OSCENI DENUNCIA.

ART. 609-bis c.p. VIOLENZA SESSUALE QUERELA (entro 6 mesi), però non potrà essere ritirata! DENUNCIA: se compiuta nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni 18

ART. 609-quater c.p. ATTI SESSUALI CON MINORENNI atti sessuali compiuti con minore CONSENZIENTE (altrimenti si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 609 bis) DENUNCIA: sotto i 10 anni QUERELA: tra i 10 ed i 14 anni QUERELA: fino a 16 anni (se l'autore è affidatario) SOPRA i 14 anni: non è reato

ART. 609-quinquies c.p. CORRUZIONE DI MINORENNE DENUNCIA: se atti sessuali vengono commessi in presenza di una persona minorenni al fine di farla assistere

ART. 610 c.p. VIOLENZA PRIVATA DENUNCIA

Amt für Familie, Frau und Jugend / Ufficio Famiglia, donna e gioventù

ART. 629 c.p. ESTORSIONE
DENUNCIA

ART. 660 c.p. MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE
DENUNCIA

